

IL RECUPERO DEI CREDITI SULLE PENSIONI: QUALCOSA SI MUOVE?

Premessa

Lo spunto a porre mano al presente lavoro è stato attivato sia dall'opportunità di rifare il punto sulla specifica materia, sia dall'emanazione delle recentissima sentenza della Corte di Cassazione, VII sezione penale, n. 12541 del 17 marzo 2014, con la quale è stato affrontato per l'ennesima volta un aspetto della complessa questione del recupero dei crediti sulle pensioni.

A tale ultimo riguardo, dopo la confluenza all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP) e dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), avvenuta ad opera dell'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delimitare il campo di operatività della normativa del recupero crediti si manifesta una necessità ancora più evidente, atteso che l'INPS monopolizza ormai la pressochè totalità delle gestioni previdenziali a cui sono iscritti i lavoratori italiani: a tal fine vale la pena di sottolineare che rimangono escluse le sole Casse di previdenza istituite a favore dei liberi professionisti (la Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali, la Cassa di previdenza tra dottori commercialisti, la Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri, la Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti, la Cassa nazionale del notariato, la Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali, ecc.) e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Le difficoltà operative del recupero dei crediti non concernono tuttavia le sole competenze istituzionali a livello di Ente gestore delle forme di previdenza, ma anche con riferimento alle singole forme pensionistiche: tanto per fare degli esempi, la normativa relativa alle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria (A. G. O.) è molto diversa da quella della Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti, e così via.

Nella consapevolezza di non poter riassumere in un solo articolo la moltitudine delle regole che disciplinano la materia in commento (sarebbe infatti necessaria la stesura di un volume alquanto corposo), chi scrive si limiterà, in questa occasione, a trattare le sole possibilità di **recupero dei crediti a qualsiasi titolo vantati da terzi nei confronti dei soggetti a cui vengono erogate pensioni** dell'Assicurazione generale obbligatoria e nelle forme pensionistiche ad essa assimilate, da una parte, nonché dei Fondi pensione non assimilati all'A. G. O. (generalmente, salvo due eccezioni che elencheremo a breve, quelli istituiti a favore dei pubblici dipendenti), dall'altra parte.

La dipartizione dicotomica si giustifica con il fatto che sussistono delle differenziazioni circa l'entità del prelievo a carico delle categorie di prestazioni appena elencate.

A beneficio di chi ci legge, vale inoltre la pena di rammentare che le forme di previdenza **assimilate all'A. G. O.**, ai fini del recupero dei crediti fatti valere da terzi, sono:

- **le gestioni speciali dei lavoratori autonomi** (quelle degli esercenti attività commerciali, degli artigiani, dei coltivatori diretti, dei coloni, dei mezzadri e degli I. A. P., acronimo di imprenditori agricoli professionali);

- **i fondi integrativi obbligatori dell'A. G. O.** (il Fondo esattoriale, il Fondo per i dipendenti da aziende distributrici del gas, la Gestione speciale dei minatori ed infine i

Fondi di previdenza istituiti a favore dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova e quello dei dipendenti dell'Ente autonomo del porto di Trieste);

- **i fondi sostitutivi dell'A. G. O.**, vale a dire il Fondo elettrici, il Fondo telefonici, il Fondo volo, il Fondo autoferrottranvieri, il Fondo dazio, il Fondo per i dirigenti delle aziende industriali (ex INPDAI), il Fondo della previdenza marinara ed il Fondo per i lavoratori dello spettacolo e sport (a suo tempo amministrato, quest'ultimo, dall'ex ENPALS, ora confluito all'INPS);

- **la Gestione separata** di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

- **il Fondo per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne** (sia che tali lavoratori esercitino l'attività in qualità di lavoratori dipendenti, sia se associati in cooperative o compagnie, sia infine in regime di lavoro autonomo);

- **il Fondo clero** (a cui sono iscritti i sacerdoti secolari ed i ministri di culto diversi dalla religione cattolica).

Le forme di previdenza, sempre ai fini suddetti, **non assimilate all'Assicurazione generale obbligatoria**, sono invece:

- **i Fondi pensione esclusivi dell'A. G. O. istituiti a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni** presso l'ex INPDAP (ora confluiti, come detto in precedenza, all'INPS), vale a dire la Gestione Separata dei Trattamenti Pensionistici ai dipendenti dello Stato (GSTPDS), altrimenti denominata, più brevemente, Cassa Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS); la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (ex CPDEL); nella Cassa pensioni degli insegnanti di asili nido e di scuole elementari parificate (ex CPI); la Cassa per le pensioni ai sanitari (ex CPS), a cui erano, e lo sono tuttora, iscritti i medici chirurghi ed i veterinari dipendenti dello Stato, delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB); ed infine la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari (ex CPUG);

- **il Fondo pensioni a favore dei dipendenti delle poste italiane** (gestito dall'ex IPOST ora anch'esso confluito all'INPS);

- **il Fondo pensione dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato s. p. a.**

Non rientrano invece nell'oggetto del presente lavoro le pensioni erogate dai Fondi istituiti a favore dei liberi professionisti, quelle erogate a favore di giornalisti, quelle corrisposte dal soppresso Fondo per gli spedizionieri doganali ed infine i trattamenti erogati dalla soppressa Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), queste ultime due ora confluite anch'esse all'INPS.

La caratteristica della materia

La possibilità di operare i recuperi sulle rate di pensione è stata da sempre condizionata da un elemento di cui l'ordinamento previdenziale ha dovuto tenere conto in considerazione della grande importanza che rivestiva sul piano sociale, e cioè della **natura alimentare** delle medesime.

In un passato nemmeno tanto remoto si era ritenuto, in considerazioni delle finalità del **"welfare state"**, che la legge si sarebbe dovuta preoccupare di garantire il godimento della pensione con l'introduzione del principio della sua **integrale intangibilità**, mettendola perciò al riparo da ogni eventuale azione di recupero da parte di terzi.

La previsione normativa si rivelava quanto mai opportuna considerato che, qualora le pensioni fossero state sottoposte all'aggressione di soggetti terzi, il lavoratore vecchio e/o invalido sarebbe precipitato in una condizione di indigenza con grave danno per la

collettività, con la conseguenza che si sarebbe verificata una vera e propria **“questione sociale”**.

Peraltro, con la dichiarazione di inesquestrabilità e di impignorabilità, non si sarebbe leso il diritto di alcuno, dal momento che gli eventuali creditori del pensionato erano stati messi dalla legge a conoscenza dell'intangibilità di tali prestazioni.

Ma l'ordinamento aveva fatto di più: l'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, aveva stabilito anche la **non cedibilità** dei trattamenti di cui si discorre, ponendo così al riparo il titolare il quale, spinto da vantaggi immediati, rimaneva esposto continuamente alle tentazioni finalizzate ad effettuare transazioni sulle future rate della prestazione.

Lo stesso art. 69 prevedeva tuttavia alcune eccezioni al suddetto principio, dal momento che sanciva la possibilità di recuperare, nei limiti di un quinto del loro ammontare, **i debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive**, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. **Avrebbe dovuto comunque essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione** e le somme dovute a titolo di prestazioni indebitamente percepite non avrebbero potuto essere gravate da interessi, salvo che la indebita percezione fosse dovuta a dolo dell'interessato.

Un ulteriore fronte di intervento riguardava le cautele che venivano adottate per consentire la riscossione della pensione tramite delega, la quale avrebbe potuto facilmente essere posta in essere per dissimulare una vera e propria cessione delle future rate di pensione.

L'INPS ammetteva il ricorso a tale istituto giuridico qualora il pensionato fosse impedito, per malattia od altra causa, a riscuotere personalmente la prestazione e richiedeva altresì che la delega fosse rilasciata al coniuge o ad altro familiare. Solo in mancanza dei suddetti congiunti sarebbe stata consentita la riscossione per il tramite di persona estranea al contesto familiare.

Entrambi gli argomenti saranno ripresi successivamente con maggiore dovizia di particolari.

Le nuove valenze economico-sociali che sottendono al recupero dei crediti sulle pensioni

Le tutele appena esposte hanno peraltro subito nel corso degli ultimi decenni, come del resto è avvenuto per tutto ciò che riguarda il comparto della previdenza sociale, considerevoli cambiamenti: si è passati, in particolare, dal concetto secondo il quale l'effettiva percezione della pensione nella sua interezza costituisce un presupposto per la stabilità del “welfare state” ad un altro, meno integralista, che prevedeva invece la **tangibilità parziale** del trattamento pensionistico.

Le trasformazioni intervenute nel contesto socio-economico del nostro Paese ed i cambiamenti di indirizzo della Corte Costituzionale hanno infatti, almeno in parte, intaccato il principio massimalista che aveva rappresentato un autentico caposaldo per oltre mezzo secolo di storia previdenziale, per cui la situazione attuale si prospetta alquanto variegata.

I presupposti su cui sono stati impostate le nuove modalità ed i limiti al recupero dei crediti sulle pensioni obbediscono alla necessità di **bilanciare** due presidi di valenza costituzionale, il primo dei quali è quello stabilito dall'art. 38, comma 2, della Carta fondamentale dello Stato italiano, laddove si recita che “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati **mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita** in caso di infortunio,

malattia, **invalidità e vecchiaia** [in pratica, i pensionati, n. d. a.], disoccupazione involontaria.”

Il secondo baluardo concerne **la realizzazione del diritto di credito**, la cui regolamentazione è rinvenibile nei codici civile e di procedura civile.

In particolare, l'art. 2740 del primo codice, rubricato appunto con il titolo di **“Responsabilità patrimoniale”**, recita testualmente che “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità patrimoniale non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”

Per contro, l'art. 545 del secondo codice stabilisce i limiti entro i quali devono essere circoscritti la pignorabilità e la sequestrabilità dei cespiti con cui soddisfare il diritto di credito.

Anche l'istituto della **cessione** delle pensioni erogate dall'Assicurazione generale obbligatoria e di quelle ad essa assimilate (che come è noto riguarda i lavoratori del comparto privato) è stato rivisitato, adeguandolo alle nuove esigenze del “welfare state” ed uniformandolo alle pensioni corrisposte ai dipendenti pubblici (per i quali l'appena citato istituto giuridico è operante già dal lontano anno 1950): per motivi di spazio ci vediamo costretti a soprassedere alla trattazione, non senza aver tuttavia accennato al fatto che l'art. 1, commi 3, 4 e 5, del Testo unico approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha stabilito che “I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.

Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.”

Sul recupero dei crediti in generale

Fondamentali si sono rivelati i principi sanciti dalla sentenza n. 506 del 20 novembre-4dicembre 2002 con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 nella parte in cui esclude la pignorabilità **“per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte”**.

La Corte ha osservato, tenendo conto delle sentenze intervenute nel tempo, che “In sostanza, la retribuzione è stata integralmente restituita al novero dei beni sui quali - nei limiti previsti dalla legge - il creditore, qualunque sia la natura del suo credito, può soddisfarsi, mentre la pensione (ed i suoi equivalenti) costituisce un "bene" aggredibile (sempre nei limiti previsti dalla legge) soltanto da alcuni creditori, selezionati (dall'art. 2, primo comma, del D.P.R. n. 180 del 1950) in ragione della causa del credito: in concreto, soltanto da chi vanta un credito alimentare o tributario, nonché per gli ex dipendenti

pubblici un credito del datore di lavoro derivante dal rapporto di impiego ovvero per i titolari di pensioni INPS un credito dell'Istituto derivante da indebite prestazioni percepite ovvero da omissioni contributive (così l'art. 69 della legge n. 153 del 1969, che ha sostituito - a seguito della sentenza n. 22 del 1969 - l'art. 128, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1827 del 1935)".

Sempre con la medesima sentenza Corte ha altresì stabilito che **“Il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di < mezzi adeguati alle loro esigenze di vita > non è tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l'impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto l'impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei < mezzi adeguati alle esigenze di vita > che la Costituzione impone gli siano garantiti, ispirandosi ad un criterio di solidarietà sociale: e, pertanto, ad un criterio che, da un lato, sancisce un dovere dello Stato e, dall'altro, legittimamente impone un sacrificio (ma nei limiti funzionali allo scopo) a tutti i consociati (e segnatamente ai creditori).”**

Per effetto degli appena parafrasati tratti della pronuncia costituzionale potrebbero (spiegheremo a breve il motivo dell'utilizzo della forma condizionale) ora essere recuperati sui trattamenti pensionistici i crediti di qualsiasi natura vantati da terzi.

Tuttavia, nel confermare il limite di un quinto dell'ammontare assoggettabile a pignoramento della pensione, è stato altresì introdotto **un ulteriore parametro di cui tenere conto nella fattispecie di cui si discorre, vale a dire l'intangibilità assoluta dell'ammontare della pensione idoneo ad assicurare “mezzi adeguati alle esigenze di vita” del pensionato:** in particolare il Supremo Consesso ha rilevato che **rientra nel potere “discrezionale del legislatore, individuare in concreto l'ammontare della parte di pensione idoneo ad assicurare gli appena citati “mezzi adeguati alle esigenze di vita” del pensionato, come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità.”**

A tal fine non si può non far rilevare che, nonostante sia trascorso oltre un decennio dalla data di emanazione della sentenza n. 506, **il legislatore medesimo abbia disatteso l'esercizio di tale potere discrezionale**, come cioè se questa prerogativa istituzionale fosse caduta nel dimenticatoio.

Ne consegue che, permanendo la situazione attuale, **non è consentito, di fatto, procedere al recupero**, ripetesì da parte di terzi creditori del pensionato, atteso che, **pignorando l'ammontare di un quinto della prestazione, tale operazione potrebbe comportare la tangibilità dell'importo idoneo ad assicurare i “mezzi adeguati alle esigenze di vita”**.

Risulta tuttavia a chi scrive che, da un lato, non sempre le strutture periferiche dell'INPS eccepiscono tale assunto ai terzi che aggrediscono le pensioni e, dall'altro lato, che taluni Giudici acconsentono a chè i trattamenti medesimi subiscano le trattenute per il recupero dei crediti a qualsiasi titolo, con ciò disattendendo evidentemente la statuizione della Corte Costituzionale.

Il vuoto normativo non può comunque trovare giustificazione alcuna, per cui l'auspicio è che vi venga posto rimedio con l'urgenza che il caso richiede, anche perché (lo vedremo nel paragrafo successivo) relativamente a taluni crediti selezionati, che a questo punto potremmo definirli **“privilegiati”**, la definizione di **“mezzi adeguati alle esigenze di vita”** è stata già identificata (si tratta del **“trattamento minimo di pensione”**), creando, in conseguenza dell'inerzia del legislatore, una evidente ed immotivata discriminazione.

Le pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (A. G. O.) e delle gestioni ad essa assimilate: il recupero dei cc. dd. “crediti qualificati”

Con la medesima sentenza la Corte Costituzionale ha altresì dichiarato “manifestamente infondata [per quanto ce ne fosse bisogno, n. d. a.], la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n.153”.

Si tratta di una prima tipologia di crediti cc. dd. “**qualificati**” (e veniamo al rinvio operato in precedenza), vale a dire quelli vantati dall’INPS nei confronti dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni previdenziali ad essa assimilate, relativamente ai quali erano stati in passato stabiliti precisi limiti su cui sarebbe stato possibile operare recuperi sulle pensioni.

In particolare il suddetto art. 69 stabiliva che “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827 [le pensioni dell’A. G. O., n. d. a.], e successive modificazioni ed integrazioni nonché gli assegni di cui all’articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 [si tratta dell’assegno ai lavoratori anziani licenziati, n. d. a.], possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.

Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo.

Le somme dovute all’Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato.”

La norma si inseriva nel contesto dell’art. 128 del R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, a mente del quale le pensioni dell’A. G. O. (al netto degli allora assegni familiari, ora assegno al nucleo familiare; delle trattenute per sostituzione o rivalsa; delle trattenute erariali e delle trattenute dell’INPS per il recupero dei propri crediti) avrebbero potuto essere cedute, sequestrate e pignorate soltanto nell’interesse di stabilimenti pubblici ospedalieri o di ricovero per il pagamento delle relative diarie e non oltre l’importo di queste. La trattenuta avrebbe potuto anche essere superiore al quinto dell’importo della prestazione ed avrebbe potuto essere effettuata senza far salvo il trattamento minimo.

Detto per inciso la trattenuta di cui all’art. 128 è tuttora consentita.

Un seconda norma operante alla data di entrata in vigore dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, era quella che riguardava i crediti di enti ed istituti per prestiti garantiti dalla cessione del quinto concessi a favore degli impiegati e salariati dello Stato e degli altri enti pubblici.

Ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, infatti, “Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva **o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato**, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.”

La trattenuta non avrebbe potuto essere operata per tutto il periodo durante il quale sia in corso una trattenuta sulla pensione per recupero crediti di cui ai sopra citati art. 69 e 128. Il recupero si effettua sulla pensione al netto dei trattamenti di famiglia, delle ritenute erariali e delle trattenute per sostituzione o rivalsa, fermo restando che la trattenuta non può essere superiore ad un quinto dell’importo della pensione e deve essere effettuata facendo salvo il trattamento minimo.

Allo stesso tempo la trattenuta era limitata al solo ammontare del debito contratto, con esclusione delle spese legali e di ogni altra spesa accessoria.

Per quanto possa ora rivestire valenza residuale, anche tale tipologia di recupero crediti sulle pensioni è tuttora di attualità.

Per tornare ai recuperi di cui all'art. 69, occorre ribadire che essi restano pienamente operativi anche dopo l'emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 506, dal momento che, relativamente ai crediti vantati dall'INPS per omissioni contributive e per indebita percezione di prestazioni assicurativo-previdenziali, **la quota di pensione da salvaguardare non è quella corrispondente ai “mezzi adeguati alle esigenze di vita” del pensionato, bensì quella relativa all'importo del “trattamento minimo di pensione vigente nell'Assicurazione generale obbligatoria”.**

Per quanto ovvio, stante la generica formulazione della norma (si parla infatti di **indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso**), tra di esse devono esse ricomprese, oltre che le pensioni vere e proprie, anche le prestazioni non pensionistiche, altrimenti denominate **“prestazioni minori”** (integrazioni salariali, trattamenti di famiglia, indennità di disoccupazione, ora ASPI, indennità economica di malattia e maternità, ecc.).

Giova anche segnalare che il diritto dell'INPS ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente erogate si fonda, come è noto, sulla norma di diritto comune contenuta nell'art. 2033 del codice civile, rubricato con il titolo di **“Indebito oggettivo”**, laddove, al comma 1, primo periodo, si recita che **“Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.”**

Per tornare al punto, la trattenuta non può essere di importo superiore ad un quinto dell'ammontare della pensione, compresi i trattamenti di famiglia, e deve comunque essere fatto salvo l'importo del trattamento minimo vigente al momento della trattenuta.

Al riguardo, vale la pena di segnalare che, qualora trattasi di pensione supplementare, considerato che i soggetti interessati risultano essere titolare di altra pensione, la trattenuta del quinto si effettua senza limitazioni. Poiché sulla tredicesima rata di pensione non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia, la trattenuta da operare su tale rata può risultare di importo inferiore rispetto a quella da effettuare sulle altre rate.

Nei riguardi delle pensioni ai superstiti, in caso di concorso di contitolari, **la trattenuta del quinto deve essere calcolata sulla quota di pertinenza del debitore.** In ogni caso, il trattamento complessivo di pensione autonoma (esclusa, ripetesì, l'ipotesi di pensione supplementare) da corrispondere a tutti i contitolari non può essere inferiore, al netto della trattenuta del quinto, al trattamento minimo.

Con riferimento ai titolari di più pensioni, la trattenuta deve essere determinata in misura pari ad un quinto del totale delle pensioni o delle quote di pensione di pertinenza del debitore: deve tuttavia essere garantito complessivamente il trattamento minimo di importo più elevato tra quelli previsti per le varie pensioni.

A tal fine sembra il caso di segnalare ulteriormente che, anche dopo l'avvenuta unificazione dei trattamenti minimi dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (quelle a cui sono iscritti gli esercenti attività commerciali, gli artigiani, i coltivatori diretti, i coloni ed i mezzadri ed infine gli IAP, acronimo di imprenditori agricoli professionali), permangono tuttora alcune differenziazioni tra la stessa A. G. O. ed alcuni Fondi speciali di previdenza, dal momento che questi ultimi prevedono, in qualche caso, un trattamento minimo più elevato di quello dell'Assicurazione generale obbligatoria (per esempio il Fondo elettrici ed il Fondo telefonici), mentre altri hanno stabilito importi più bassi (sempre a titolo di esempio, il Fondo esattoriali).

Nei confronti dei titolari di pensione sulla quale opera l'istituto della sostituzione o della rivalsa da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, la trattenuta deve essere calcolata in misura pari ad un quinto dell'intera pensione con salvezza del trattamento minimo proporzionale alla quota della medesima spettante al titolare.

Infine, in ipotesi di pagamento di arretrati di pensione, valgono le stesse regole stabilite per la corresponsione delle rate correnti: qualora tuttavia sugli arretrati si debba far luogo al recupero di somme percepite per una prestazione non più dovuta in tutto od in parte per effetto della liquidazione o della riliquidazione della nuova pensione, la trattenuta si effettua senza alcuna limitazione.

Il caso si verifica, ad esempio, in conseguenza della liquidazione di una pensione a carico dell'A. G. O. di un soggetto titolare di una pensione sociale o di un assegno sociale, come pure nei confronti di soggetti già titolari di pensione ai superstiti integrata al trattamento minimo a cui viene successivamente riconosciuta una pensione diretta, ed ancora qualora venga liquidata una pensione autonoma in sostituzione di una pensione supplementare.

In tali ipotesi, gli importi che erano stati corrisposti sulla prima pensione o sulla pensione riliquidata sono da considerarsi acconti della nuova prestazione e perciò senza doversi attenere al rispetto dei limiti introdotti sulla specifica materia.

Le pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (A. G. O.) e delle gestioni ad essa assimilate (continua): il recupero di altri "crediti qualificati"

Per effetto di due pronunce della Corte Costituzionale, emanate prima di quella di valenza generale (la n. 506 del 20 novembre-4 dicembre 2002, la quale, come abbiamo già visto, riguarda i crediti di qualsiasi tipo) **il principio dell'intangibilità dei trattamenti pensionistici aveva subito altrettante deroghe.**

Con la prima (la numero 1.041 del 22-30 novembre 1988) il Giudice delle leggi ha rilevato che "la impignorabilità delle pensioni dell'I.N.P.S. anche per causa di alimenti, sancita in via generale dall'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e ribadita dall'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, da luogo ad una disparità di trattamento priva di qualsiasi giustificazione rispetto alle pensioni dei dipendenti pubblici, **per le quali la pignorabilità è prevista fino alla concorrenza di un terzo per causa di alimenti dovuti per legge**, secondo quanto dispone l'art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. Dinanzi all'esigenza di tutelare i crediti alimentari, non vi è ragione di concedere ai titolari di pensioni I.N.P.S. un trattamento privilegiato nei confronti di coloro che fruiscono di pensioni dello Stato o di altri enti pubblici, e tanto meno di porre in una condizione deteriore i rispettivi creditori di assegni alimentari."

Tenuto conto del fatto che la fattispecie posta all'esame della Corte Costituzionale aveva per oggetto l'assegno alimentare, nella sentenza è stato altresì precisato che "Per quanto riguarda poi il problema della diversa natura dell'assegno di mantenimento - tale è il credito vantato dai pignoranti nei giudizi "a quibus" - già si è rilevato in sede di esame dell'ammissibilità, alla stregua di una dottrina e giurisprudenza concordi, che tra l'obbligo di mantenimento, una volta accertato lo stato di bisogno del beneficiario, e quello alimentare la differenza è solo quantitativa, in quanto il primo, mirando a soddisfare tutte le necessità della vita, comprende il secondo ed ha quindi contenuto maggiore.

Conseguentemente **la pignorabilità per causa di alimenti è applicabile alla causa di assegno di mantenimento, nei limiti in cui quest'ultimo abbia anche carattere alimentare, accertamento questo che compete al giudice del merito.**"

Il Giudice delle leggi ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del R. D. L. 4 ottobre 1935 e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, "nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180

[di un terzo valutato al netto di ritenute, appunto, n. d. a.] la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'I.N.P.S.”

Per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità, le pensioni dell'Assicurazione generale obbligatoria e di quelle ad essa assimilate, oltretutto per le causali già previste dalle norme censurate dalla Corte, **possono ora essere pignorate, fino a concorrenza di un terzo del loro ammontare e senza salvezza dell'importo corrispondente al trattamento minimo, per causa di alimenti dovuti dal titolare di esse.**

La seconda pronuncia (la n. 468 del 20-22 novembre 2002) ha riguardato la pignorabilità delle pensioni dell'A. G. O. per crediti tributari vantati dallo Stato, dalle Province e dai Comuni: con tale sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma 1, n. 3, del D. P. R. 5 gennaio 1950, n. 180, “la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS.”

La Corte adita è partita dalla considerazione che “Così come per i crediti alimentari, non sussiste ragione alcuna, con riguardo a quelli tributari, perché i titolari di pensioni INPS godano di un trattamento di favore - rispetto ai dipendenti dalle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, ai professionisti che percepiscono assegni dalle rispettive Casse di previdenza - in punto di pignorabilità o sequestrabilità dei crediti da essi vantati, a titolo di pensioni, assegni o altre indennità, nei confronti dell'INPS.”

Per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità, **le pensioni dell'A. G. O. possono essere pignorate o sequestro, fino a concorrenza del quinto del loro ammontare, determinato al netto di ritenute, e senza salvezza dell'importo corrispondente al trattamento minimo, per causa di tributi dovuti dai titolari delle predette prestazioni.**

Il recupero dei crediti nei confronti dei Fondi pensione non assimilati all'Assicurazione generale obbligatoria

Relativamente ai trattamenti in epigrafe, l'intera normativa sul recupero dei crediti, già da tempo in vigore, è stata riordinata in un Testo unico approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180: si può anzi affermare che la specifica materia, sotto molti aspetti, sia stata antesignana alle norme che hanno regolamentato l'Assicurazione generale obbligatoria, prova ne sia che le tre sentenze della Corte costituzionale più sopra illustrate si sono appunto rifatte al D. P. R. n. 180.

In particolare (la circostanza è stata di volta in volta posta in evidenza) le sentenze sono state emesse, tra gli altri motivi, allo scopo di eliminare le disparità di trattamento all'epoca esistenti tra i due filoni pensionistici.

Il D. P. R. n. 180 stabilisce in tal senso una intima connessione tra i trattamenti pensionistici, da una parte, ed i salari e gli stipendi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dall'altra parte: l'art. 1, commi 1 e 2, del suddetto decreto (rubricato appunto con il titolo di “Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti”), recita infatti che “Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, **gli stipendi, i salari, le paghe**, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, **le pensioni**, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un

servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti.

Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento.”

I limiti a cui sono sottoposti l'insequestrabilità e l'impignorabilità sono stati regolamentati dall'art. 3 dello stesso D. P. R., come modificato dalle sentenze della Corte Costituzionale di cui è stato fatto cenno nei paragrafi precedenti (e precisamente la n. 89 del 25 marzo 1987, la n. 878 del 7-26 luglio 1988, la n. 99 del 10-19 marzo 1993 ed infine la n. 506 del 20 novembre-4 dicembre 2002), laddove si recita che “Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 [quelle concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, nonché le aziende private che corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti, **sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:**

1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;

3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.”

Una differenza sostanziale rispetto alle pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, e che giustifica una trattazione a parte, consiste nel fatto che **nei confronti delle prestazioni di cui si discorre non è prevista la salvezza del trattamento minimo**, che costituisce, quest'ultimo, un parametro tipico dell'A. G. O. e dei Fondi ad essa assimilati, essendo stato introdotto nella medesima Assicurazione generale obbligatoria, fin dall'anno 1952, dall'art. 10 della legge 4 aprile emanata nello stesso anno, n. 218.

Per la verità ciò non rappresenta, salvo rarissime eccezioni, un inconveniente, dal momento che si verifica sporadicamente che l'importo delle pensioni dei pubblici dipendenti, in considerazione della stabilità di impiego di cui è caratterizzato il loro rapporto di lavoro e dalla mancanza assoluta di omissioni contributive (caratteristiche che comportano evidentemente una notevole consistenza delle sottostanti prestazioni) sia prossimo all'importo del trattamento minimo, per cui le trattenute di un quinto del loro ammontare difficilmente vanno ad intaccare tale livello di garanzia.

Una fattispecie comune alle due tipologie di trattamenti pensionistici

L'art. 8, comma 3, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, stabilisce che "il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomanda con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente".

Il successivo comma 4 prevede inoltre che "Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6".

Al punto 2 della circolare n. 77 del 27 aprile 1989, l'INPS, nel rammentare che ai sensi dell'art. 4, comma 14, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, "Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.", ha anche fatto presente, opportunamente, che **"nel concetto di "somme di denaro" dovute da terzi al coniuge obbligato e inadempiente devono essere ricomprese anche le pensioni erogate dall'Istituto:** per cui il coniuge divorziato, al quale la sentenza abbia riconosciuto il diritto all'assegno di cui agli articoli 5 e 6 [quello di mantenimento, n. d. a.], può pretendere di soddisfarsi con la procedura di cui ai citati commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge n. 898/1970, nuovo testo, anche sulle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

Quanto ai limiti entro i quali deve essere contenuta la pretesa del coniuge beneficiario dell'assegno, l'art. 8, comma 6, della citata legge n. 898/1970, nuovo testo, stabilisce che lo Stato e gli altri enti indicati dall'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 (tra i quali l'INPS), nonché gli altri enti datori di lavoro "cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive, anche degli assegni e degli emolumenti accessori".

In virtù delle norme soprarichiamate l'ex coniuge del pensionato, avvalendosi della provvisoria eseguibilità della sentenza di divorzio, può intimare all'Istituto, dopo aver infruttuosamente diffidato l'ex coniuge, il pagamento dell'assegno detraendolo dalla pensione di quest'ultimo: e l'Istituto è tenuto ad uniformarsi provvedendo al pagamento di detto assegno facendo comunque salvo l'importo corrispondente alla metà della rata di pensione.

Il provvedimento, debitamente motivato, deve essere notificato sia al coniuge obbligato che al coniuge beneficiario dell'assegno il quale ultimo, prima del pagamento delle somme in suo favore, deve essere invitato a sottoscrivere atto d'obbligo con il quale s'impegna a comunicare il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e/o le eventuali impugnazioni o contestazioni proposte dall'ex coniuge nonché l'eventuale passaggio a nuove nozze."

Come si evince dall'epigrafe del presente paragrafo, il pagamento dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge può essere ottenuto **sia mediante il pignoramento sulle pensioni dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni pensionistiche ad essa assimilate, sia su quelle non assimilate alla medesima A. G. O.**, le quali, ci sembra il caso di riaffermarlo, sono le Forme di previdenza istituite a favore dei pubblici dipendenti (gestite fino al 31 dicembre 2011 dall'ormai ex INPDAP, ora tutte amministrare dall'INPS, nonché i trattamenti a favore dei dipendenti delle Poste italiane s. p. a., denominato Fondo IPOST, anch'esso ora confluito all'INPS, ed infine il Fondo pensione dei dipendenti delle Ferrovie

dello Stato s. p. a. gestito, come gli altri due appena accennati, dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale a far tempo dal 1° aprile 2000.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 12541 del 17 marzo 2014

Dopo questa lunga e pur tuttavia indispensabile divagazione sul tema dei recuperi dei crediti sulle pensioni, si rende opportuno segnalare che, con la sentenza in epigrafe, il Giudice di legittimità è stato chiamato a pronunciarsi sulla liceità del **decreto di sequestro preventivo** emesso dal G. I. P. del Tribunale di Latina avente per oggetto “disponibilità finanziarie, beni immobili o mobili di proprietà dell’indagata fino a concorrenza di euro 74.809 giacenti presso i c. c. riferibili ad essa”, nonché “**pensione di invalidità e indennità di accompagnamento che l’INPS eroga all’indagata**, pari ad euro 1.116,42”, in relazione al reato di cui agli art. 81 c. p. c., 640, commi 1 e 2, n. 1, c. p., ipotizzati sul presupposto del falso rilascio della pensione di invalidità perché cieca civile assoluta.

La ricorrente aveva sostenuto, tra l’altro, “l’illegittimità ed inammissibilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento, riguardando il disposto sequestro anche un trattamento pensionistico per invalidità ovvero un credito di natura assistenziale civilmente non pignorabile in toto, e comunque costituente un bene futuro che, per effetto della condanna, non sarebbe più stato corrisposto.”

Il contenuto della sentenza comporta indubbiamente più di una riflessione.

Innanzitutto appare evidente che si tratta di una pronuncia che implica una mera **dichiarazione di principio**, dal momento che, di fatto, la trattenuta periodica non potrà essere effettivamente operata, atteso che entrambe le prestazioni assistenziali previste per i ciechi civili (la pensione non reversibile e l’indennità di accompagnamento), ottenuti mediante la commissione del reato di truffa di cui agli artt. 81 c. p. c. e 640, commi 1 e 2, n. 1, c. p., **dovranno essere necessariamente annullate, ovviamente con effetto ex tunc, ossia fin dall’origine**: la falsa cieca assoluta era infatti stata vista camminare, in conseguenza degli accertamenti effettuati dal Tribunale del riesame, “in modo assolutamente autonomo sulla pubblica via, si recava da sola presso supermercati ed esercizi commerciali, scegliendo i capi di abbigliamento da acquistare, consumava il caffè nel bar (...) ed effettuava il pagamento del corrispettivo dei vari acquisti scegliendo autonomamente le banconote all’interno del portafogli, infine attraversava la strada da sola in maniera del tutto autonoma.”

Tutto al più, e sempre ammesso che il principio dovesse essere confermato da altre sentenze, **la statuizione del Giudice di legittimità consentirà di recuperare sulle “provvidenze economiche” riconosciute agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, crediti vantati da terzi di qualsiasi natura.**

In secondo luogo vale la pena di osservare come emerge una considerevole perplessità circa il rinvio operato dalla sentenza all’art. 1 del D. P. R. 5 gennaio 1950, n. 180 (il “Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”).

A tal fine sembra opportuno riparafrasare parte del testo del suddetto articolo, rubricato con il titolo di “Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti”, al comma 1, primo periodo, che “Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province,

i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private **corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.**"

Ora, è evidente che le cc. dd. **"provvidenze economiche"** erogate a favore degli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili (e questo è appunto il caso esaminato nella pronuncia della Corte di Cassazione), **non derivano, e, in ogni caso, non sono conseguenza, dell'attività lavorativa prestata dai dipendenti della pubblica amministrazione o delle altre aziende ad esse assimilate a tali fini.**

Invero, il sistema dell'assistenza sociale posto a carico dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni (di cui le "provvidenze economiche" ne rappresentano solo un aspetto), integra quello della previdenza sociale che ha, quest'ultima, come presupposto, una prestazione differita (pensionistica e/o di altra natura) derivante da attività lavorative, subordinate od autonome, e che è gestita da appositi Enti previdenziali (allo stato attuale, tranne poche eccezioni, dal solo INPS, acronimo di Istituto nazionale della previdenza sociale).

Infatti, con l'espressione "assistenza sociale", contenuta nell'art. 38 della Costituzione, si designa il complesso delle attività che nel sistema di sicurezza sociale sono volte a prevenire o ad eliminare, attraverso la predisposizione e la prestazione di servizi ovvero l'erogazione appunto di "provvidenze economiche".

In particolare, **la tutela realizzata attraverso le sopra accennate "provvidenze economiche" rappresenta la rinuncia (supportata dalla manifesta ineludibile consapevolezza) a fornire direttamente, da parte delle pubbliche autorità, l'assistenza specifica all'invalido, nel presupposto che la famiglia costituisca pur sempre il contesto economico-affettivo migliore per accudire alle necessità dello stesso invalido: l'intervento diretto dei pubblici poteri viene perciò sostituito dall'erogazione di rendite a favore della categoria che, proprio a motivo della periodicità mensile della loro corresponsione, sono erroneamente considerate vere e proprie prestazioni pensionistiche.**

In realtà **non si tratta di pensioni in senso tecnico**, atteso che non derivano da un rapporto di assicurazione sociale, bensì di mere **rendite** aventi natura assistenziale (non a caso, **a differenza delle pensioni vere e proprie**, sono esentate dall'IRPEF) erogate con la stessa ricorrenza temporale dei trattamenti pensionistici e con i quali non devono evidentemente essere confusi.

La tutela sottesa al sistema delle "provvidenze" integra perciò le maggiori esigenze economiche che la famiglia deve fronteggiare per mantenere ed assistere l'invalido che, diversamente, sarebbe costretto il più delle volte a subire l'emarginazione sociale in conseguenza del possibile ricovero forzato presso Istituti all'uopo predisposti.

Per entrare nel merito della pronuncia, occorre segnalare la circostanza che, se è vero che non si rinviene nell'ordinamento assistenziale la sussistenza di norme che regolamentino l'impignorabilità e l'insequestrabilità delle "provvidenze economiche" in parola, è altrettanto vero che mancano disposizioni che prevedano limiti economici alle possibili aggressioni da parte di terzi nei confronti delle rendite periodiche corrisposte agli invalidi.

Vista perciò l'evidente eterogeneità delle due fattispecie, **si può legittimamente assumere** (per lo meno questo è il parere di chi scrive) **che il Giudice di legittimità abbia voluto operare una mera applicazione analogica del recupero dei crediti sulle**

“provvidenze economiche” con quella attualmente vigente per i trattamenti pensionistici veri e propri.

I dubbi sulla opportunità di un tale accostamento tuttavia non mancano, anche perché gli importi delle “provvidenze economiche” altro non rappresentano che prestazioni assistenziali di ammontare fisso che possono essere corrisposti alle diverse categorie di invalidi al verificarsi di determinate condizioni economiche (eccetto le indennità di accompagnamento) e non già importi minimi che, così come previsto per le pensioni vere e proprie, debbono essere salvaguardati, per cui il tentativo di assimilazione ci sembra alquanto inadeguato.

A tal fine non resta che attendere gli sviluppi che la situazione potrà assumere in conseguenza della nuova statuizione giurisprudenziale.

Francavilla al Mare (CH), lì 7 aprile 2014.